

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO

Sede di Roma

N. 10396/2021 R.G.

Motivi aggiunti

per: la **RIVER CHIETI '65 S.S.D. a r.l.** (P.IVA: 02450490699),
sedente in Chieti (CH), alla Via Pescara, s.n., in persona del legale
rappresentante *p.t.*, Sig. Riccardo Bassi, rappresentata e difesa
dall'Avv. Alessandra Rulli del Foro di Pescara (C.F.:
RLLLSN76A54G482V), la quale dichiara di voler ricevere
comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al seguente
numero di telefax 085/9434456 ed al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata **avvalessandrarulli@puntopec.it**, eleggendo
domicilio presso il suddetto domicilio digitale, in virtù di procura
in calce al presente atto,

- ricorrente-

contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo Sport (C.F. 80188230587), in persona del Capo Dipartimento
p.t., con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato,

- resistente -

e nei confronti:- del Comune di Lanciano (CH) (C.F.
00091240697), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso
dall'Avv. Antonella Filomena Fantini;

- della S.S.D. Chieti FC 1922 a r.l. (P. Iva 01553530682) in
persona del legale rappresentante *p.t.*, non costituita;

-controinteressati-

* * *

A) al ricorso promosso:

per l'annullamento,

previa l'adozione di idonea misura cautelare,

- del decreto del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata alla gara, di approvazione:

a) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie" pubblicato il 13.07.2020 (allegato A);

b) della graduatoria finale delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa per la presenza di vizi escludenti (allegato B);

c) della graduatoria finale delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito della valutazione condotta dalla commissione giudicatrice (allegato C);

- delle stesse graduatorie finali del decreto di approvazione del 13.09.2021 e del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione;

- di tutti gli atti e verbali assunti dall'Ufficio per lo sport nell'ambito della verifica preventiva circa l'ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente, ancorché non conosciuti;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativamente alla mancata valutazione e all'esclusione della proposta di intervento presentata dalla Società River Chieti '65, ancorché non conosciuti;

- delle FAQ del 14 settembre 2020 nn. 37, 39, 41 e 60 qualora interpretate nel senso che anche i soggetti privati sarebbero tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione la documentazione concernente la verifica preventiva e la validazione del progetto esecutivo;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

nonché

per la declaratoria di nullità della lettera g) del paragrafo 8 dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Ministero per le

politiche giovanili e lo sport del 12.05.2020 per violazione dell'art. 83, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016,

e in ogni caso

per la condanna dell'Amministrazione a riammettere definitivamente la ricorrente in gara.

* * *

B) motivi aggiunti che si propongono:

per l'annullamento e/o la nullità,

- della nota del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.12.2021, prot. n. 15835, comunicata in pari data, avente ad oggetto "*Comunicazione di riammissione del 25/11/2021, prot. n. DPS0014449-P, a seguito di ordinanza T.A.R. Lazio n. 6201/2021*";

- della comunicazione del 25.11.2021, prot. n. DPS001449-P, nei limiti di cui al presente atto di motivi aggiunti;

- delle FAQ del 14 settembre 2020 nn. 37, 39, 41 e 60 qualora interpretate nel senso che anche i soggetti privati sarebbero tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione la documentazione concernente la verifica preventiva e la validazione del progetto esecutivo;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

e in ogni caso

per la condanna dell'Amministrazione a riammettere definitivamente la ricorrente in gara.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante alla ricorrente.

FATTO

1. Con del Decreto del 12.05.2020, il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport ha provveduto ad individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2020, relativi

al piano “Sport e Periferie”, ammontanti a complessivi € 224.948.068,00 (doc. n. 1), importo successivamente aumentato con decreto dello stesso Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 18 gennaio 2021 (doc. n. 6).

2. Al fine di procedere alla selezione degli interventi da finanziare con le risorse così determinate è stato approvato apposito Avviso Pubblico denominato “Bando Sport e Periferie - anno 2020”, rivolto a Regioni, Province, Comuni e soggetti senza scopo di lucro (federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti religiosi, ecc.).

L’istruttoria della procedura è stata affidata all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che doveva condurla in virtù di una serie di prerogative fissate nel bando.

3. Nel dettaglio, tra i casi di esclusione, il paragrafo 8 del bando riportava, tra gli altri, alla lettera g) il caso di richieste *“pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6”*.

Quest’ultimo, in particolare, nello specificare le informazioni ed i documenti da inserire nella domanda di partecipazione, prevedeva quanto di seguito:

“a. relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto ...

b. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua ...

c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d. verifica preventiva e validazione del libello di progettazione presentati, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (doc. n. 2).

4. In data 14 settembre 2020, a seguito di una serie di quesiti sollevati dai soggetti interessati, il Dipartimento dello Sport ha pubblicato -sempre sul sito web dedicato alla procedura- le risposte alle FAQ; per quanto qui d’interesse, alla seguente domanda (n. 39):

“i progetti presentati da privati, quali ‘federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti’ devono ugualmente effettuare la validazione del progetto o questa viene effettuata successivamente da Sport e Salute?”

l’Amministrazione competente ha fornito la seguente risposta:

“In riferimento a quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 6 del bando, laddove si richiede che venga allegata la documentazione relativa alla verifica preventiva e alla validazione del libello di progettazione presentato, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si chiarisce che è da intendersi riferita alle sole Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, invece A.S.D., S.S.D., federazioni sportive nazionali ... dovranno presentare il progetto definitivo e/o esecutivo verificato secondo le modalità e dai soggetti previsti dal sopracitato art. 26. La validazione del progetto dovrà essere presentata solo in caso di eventuale concessione del contributo e a seguito dell’individuazione della stazione appaltante” (doc. n. 7) (negli stessi termini disponevano le FAQ nn. 39, 41 e 60).

5. In data 28.10.2020 la River Chieti '65 S.S.D. a r.l. ha inoltrato la propria domanda, protocollata al n. BANDO202001782, afferente alla implementazione e adeguamento del centro sportivo esistente, sito in Chieti (CH) e denominato Campo Sportivo Celdit, rimettendo in allegato, tra gli altri, il progetto esecutivo (doc. nn. 9 e 10).

6. In data 13.09.2021, il Capo del Dipartimento dello Sport decretava la conclusione della procedura di finanziamento, procedendo all’approvazione di tre graduatorie finali (doc. n. 11), ossia;

- la graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati, di cui all’allegato A (doc. n. 12)

- la graduatoria delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa per la presenza di vizi escludenti non superati o superabili nemmeno a

seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, di cui all'allegato B (doc. n. 13);

- la graduatoria finale delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito della valutazione condotta dalla commissione giudicatrice, di cui all'allegato C (doc. n. 14).

La Società River si è vista così tra i soggetti esclusi (elencati nella graduatoria di cui all'allegato B), con la seguente declinazione: *“violazione par. 6, lett. d) e par. 8, lett. g) del bando (vedi anche f.a.q. nn. 37,39,41,60)”* (doc. n. 13).

7. Avverso la comminata esclusione, la Società River ha proposto precipuo ricorso, ritenendo di essere stata illegittimamente estromessa in quanto -alla luce dei chiarimenti resi dall'Ente in sede di FAQ- la medesima correttamente non aveva allegato alla domanda l'attestazione di avvenuto compimento della verifica preventiva e/o validazione del progetto presentato, costituendo ciò adempimento preteso unicamente dai soggetti pubblici partecipanti; sicché nulla poteva esserle recriminato sotto detto profilo.

8. Radicatosi il contraddittorio a seguito della costituzione in giudizio della PCM-Divisione dello Sport e del Comune di Lanciano, all'esito dell'udienza camerale tenutasi in data 09.11.2021 per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio con l'ordinanza n. 6201/2021 ha accolto la relativa istanza, fissando per il prosieguo l'udienza camerale del 14 gennaio 2022, così motivando:

“Considerato che, ad un sommario esame tipico della presente fase, merita particolare attenzione il profilo concernente l'aver collegato la disposta esclusione alla mancata allegazione di un'attestazione dell'avvenuto compimento del controllo di verifica del progetto ex art. 26, d.lgs. n. 50/2016, in ragione della stretta connessione tra attività di verifica e validazione;

Rilevato, a tal proposito, che l'art. 26, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 prevede che «la validazione del progetto ... è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica», e che l'amministrazione resistente ha specificato che

«la validazione del progetto dovrà essere presentata solo in caso di eventuale concessione del contributo e a seguito dell'individuazione della stazione appaltante», attraverso delle FAQ che, sul punto, si appalesano criptiche;

Considerato, pertanto, che l'istanza cautelare può essere accolta, ai fini del riesame della posizione della ricorrente, ritenendo di dover assegnare all'amministrazione per tale incombenza il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza a cura del ricorrente da eseguirsi presso la sede reale dell'ufficio dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati".

L'ordinanza collegiale è stata effettivamente notificata dalla ricorrente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec in data 10.11.2021 (doc. n. 16); conseguentemente il termine per l'esperimento del *remand* è venuto a scadere il 10 dicembre 2021.

9. Nonostante il chiaro disposto del T.A.R. adito, divenuto peraltro definitivo non essendo stato proposto nei termini di legge appello cautelare, l'Amministrazione ha del tutto mancato di dare esecuzione alla pronuncia di codesto On.le Consesso.

Difatti, con comunicazione del 25.11.2021, prot. n. DPS-0014449-P, il Dipartimento per lo Sport, dando atto dell'intervenuta ordinanza, e "*pur ritenendo infondato il ricorso presentato dalla SSD River Chieti '65 avverso l'esclusione*", ha unicamente proceduto alla "*riammissione della SSD River Chieti '65 alla procedura con conseguente trasmissione della presente anche al Presidente della Commissione giudicatrice per il seguito di competenza al fine della valutazione nel merito del progetto presentato dalla ricorrente, del cui esito si darà notizia*" (doc. n. 17).

Detta nota, a ben vedere, cui nulla è seguito, è apparsa insufficiente e per nulla ossequiosa dell'ordine impartito da codesto On.le Tribunale: ed infatti è irrefragabile che l'Amministrazione, entro il termine assegnato di 30 giorni dalla notifica del pronunciamento, era tenuta non solamente ad

avviare, ma altresì a concludere il riesame della “posizione della ricorrente” alla luce delle considerazioni pure espresse dal Giudice della cautela.

10. A fronte dell'inerzia manifestata dall'Ente -che entro l'imposta scadenza non ha fatto pervenire alcuna determinazione della Commissione giudicatrice (pur notiziata -secondo quanto riferito- dell'avvenuta riammissione della candidata)- la ricorrente ha avanzato apposita istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a., notificata in data 20.12.2021, al fine di vedere effettivamente eseguita la ridetta ordinanza n. 6201/2021.

11. Ciononostante, nelle more, il Dipartimento per lo Sport ha trasmesso la nota del 28 dicembre 2021, prot. n. 15835, con cui -in virtù di un non meglio specificato intento illustrativo- ha ritenuto non solamente di dover confermare l'esclusione già comminata per mancanza del verbale di verifica preventiva, ma altresì di dover dare atto che nel corso dell'istruttoria riattivata -a suo dire- a seguito dell'ordinanza cautelare *“si è ritenuto ancora che letteralmente inteso, il par. 6 lett. d del bando, come chiarito ulteriormente dalle risposte fornite alle FAQ n. 37, 41, 60, non rechi alcuna distinzione in ordine all'obbligatoria produzione in sede di partecipazione del verbale di verifica preventiva, a seconda della natura del richiedente, pubblica o privata come la ricorrente. Pertanto ... non poteva che ritenersi nuovamente la congruità dell'esclusione, essendo chiarissima la lex specialis della procedura nell'esigere un verbale di verifica preventiva del progetto candidato ... da ogni richiedente”* (doc. n. 18).

12. Anche detta determinazione si appalesa lesiva delle prerogative facenti capo alla ricorrente, nonché oltremodo violativa ed elusiva dell'ordinanza cautelare assunta dall'intestato Tribunale, in quanto con essa l'Amministrazione si ostina a non dare esecuzione alle statuizioni rese dall'On.le Consesso, perpetrando nel ribadire argomentazioni invero già rimesse al vaglio del G.A., con conseguente inutile aggravio delle difese che la Società interessata è costretta ad apprestare.

13. La nota da ultimo assunta è anch'essa illegittima, sicché, a mezzo del presente atto di motivi aggiunti, se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione e/o elusione del giudicato cautelare. Violazione dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, correttezza e buona fede.

La determinazione adottata dal Dipartimento per lo Sport, prot. n. 15835, trasmessa in data 28.12.2021, si presta a venire caducata non solamente poiché contrastante con le disposizioni generali che regolano la materia, ma altresì perché con essa l'Amministrazione ha deliberatamente disconosciuto e disapplicato un ordine impartito dall'Autorità giudiziaria.

Ma procediamo con ordine.

Si è già detto nelle premesse che all'esito dell'udienza camerale del 9.11.2021 l'On.le Collegio ha accolto l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente in seno al ricorso introduttivo, mediante ordinanza n. 6201/2021 Reg. Provv. Cau..

Detta pronuncia (rimasta inoppugnata), oltre a contenere un ordine di riesame rivolto all'Amministrazione procedente (da esperirsi entro il termine di 30 giorni), ha fissato i principi alla luce dei quali detta operazione di revisione doveva essere condotta; ed infatti l'adito Tribunale ha analizzato -seppur sommariamente- proprio il profilo concernente l'aver collegato l'impugnata esclusione dalla procedura alla mancata allegazione di un'attestazione di avvenuto compimento del controllo di verifica del progetto ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016.

A tal riguardo, il Consesso ha rilevato che *“l'art. 26, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 prevede che <la validazione del progetto ... è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica>, e che l'amministrazione resistente ha specificato che <la validazione del progetto dovrà essere presentata solo in caso di eventuale concessione del contributo e a*

seguito dell'individuazione della stazione appaltante>, attraverso delle FAQ che, sul punto, si appalesano criptiche”.

Orbene, non è revocabile in dubbio che l'Amministrazione avrebbe dovuto rivedere la posizione della ricorrente sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Tribunale amministrativo; tuttavia l'Ente non solo ha mancato di compiere quanto ordinato nel termine prescritto di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, essendosi entro detta scadenza limitato unicamente a riammettere la SSD River alla procedura e ad investire -a suo dire- la Commissione giudicatrice della valutazione nel merito del progetto (v. doc. n. 17) (rilievo questo già evidenziato dalla scrivente nell'istanza di esecuzione *ex art. 59 c.p.a.* depositata in data 20.12.2021), ma ha finanche arbitrariamente deciso di assumere autonome ed apodittiche determinazioni.

Nello specifico, il Dipartimento per lo Sport, con la nota del 28.12.2021, ha apertamente ed immotivatamente disatteso quanto impartito dall'On.le Collegio adito, per non aver condotto alcun riesame della posizione della ricorrente sulla scorta dei rilievi dedotti dal T.A.R. e, dunque, senza effettivamente procedere ad una rilettura dei motivi di esclusione tenendo in considerazione:

1) la stretta connessione sussistente tra attività di verifica e validazione, comprovata anche dalla lettera dell'art. 26, co. 8, del Codice degli Appalti, secondo cui *“la validazione del progetto ... è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica”*;

2) la specificazione formulata dalla stessa Amministrazione per cui la validazione doveva essere presentata solo in caso di concessione del contributo ed a seguito dell'individuazione della Stazione appaltante;

3) la cripticità delle FAQ.

Difatti, l'Ente ha scientemente compiuto un proprio e differente percorso -del quale peraltro non risulta alcun atto

istruttorio, come meglio si dirà *infra*- del tutto scollegato dai principi fissata dall'adito Giudice in sede cautelare, addivenendo finanche a confermare l'esclusione già comminata sulla base delle medesime ragioni già censurate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo ed oggetto di sindacato nel presente giudizio.

La predetta nota, dunque, è assolutamente ultronea ed oltremodo violativa del disposto giudiziale; la sua assunzione in danno della ricorrente si pone irrefragabilmente in contrasto con l'ordinanza cautelare n. 6201/2021, costituendo al contempo un'utile spendita del potere pubblico unicamente volta ad aggravare la posizione dell'interessata, la quale si trova costretta - nonostante le censure già formulate ed il conseguimento di un provvedimento giudiziario favorevole, seppur provvisorio- a compiere ulteriori sforzi difensivi.

Essa, dunque, unitamente al comportamento scorretto e pregiudizievole assunto dal Dipartimento per lo Sport, devono essere certamente invalidate e stigmatizzate, con conseguente necessità di adottare ogni misura necessaria per ripristinare la giusta legalità.

2. Violazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 44, 47 e 55 del DPR n. 207/2010. Violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990. Violazione dei paragrafi 6 e 8 dell'Avviso pubblico e delle FAQ. Violazione dei principi di buon andamento, affidamento, buona fede e di non discriminazione. Violazione della competenza. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La nota trasmessa in data 28.12.2021 è comunque illegittima non solamente in via derivata, per le medesime ragioni già enunciate nel ricorso introduttivo avverso l'esclusione originariamente comminata nei confronti della Società River, ma altresì per vizi propri, essendo l'Amministrazione giunta a

confermare l'estromissione della ricorrente dalla procedura sulla base di considerazioni emerse nell'ambito di una non meglio specificata istruttoria e sulla base di ragioni per nulla condivisibili.

2.1. Ed infatti, è lo stesso Dipartimento per lo Sport a riferire di aver riattivato, in attesa della decisione di merito, *“il percorso valutativo ordinario del progetto da parte della Commissione giudicatrice per la necessaria verbalizzazione del relativo scrutinio e così completare il procedimento, sub iudice, sulla domanda di contributo presentata”, nonché “a dare conto che nel corso della suddetta ulteriore istruttoria si è ritenuto ancora che letteralmente inteso, il par. 6 lett. d del bando, come chiarito ulteriormente dalle risposte fornite alle FAQ n. 37, 41, 60 non rechi alcuna distinzione in ordine all’obbligatoria produzione in sede di partecipazione del verbale di verifica preventiva, a seconda della natura del richiedente, pubblica o privata come la ricorrente” (doc. n. 18).*

Tuttavia nessuna delle mentovate attività è stata effettivamente esperita dall'Amministrazione, mancando in atti qualsivoglia elemento a riprova.

Invero, l'Amministrazione non ha dato in alcun modo atto di aver effettivamente dato seguito alla riammissione della ricorrente e di aver finanche ricostituito la Commissione giudicatrice per gli adempimenti di sua competenza; neppure l'Ente si è premurato di dare contezza dell'attività valutativa compiuta dai commissari e del percorso logico dai medesimi seguito per decidere sulla sorte del progetto presentato dalla Società.

A ben vedere, non sono stati comunicati, né tanto meno sono stati depositati:

- i verbali di riunione della Commissione giudicatrice;
- la sopracitata *“verbalizzazione del relativo scrutinio”*;
- atti dai quali desumere che i commissari hanno effettivamente vagliato nuovamente il progetto presentato dalla Società ricorrente alla luce delle indicazioni contenute nella ordinanza cautelare, ovvero condotto un ragionamento che li ha portati comunque a ritenere insuperabili gli originali motivi di

esclusione all'esito di un bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.

L'attività istruttoria, a bene vedere, viene unicamente "richiamata" nella nota del 28 dicembre 2021, ma nessun atto relativo a detta sequenza procedimentale viene di fatto allegato o anche solo specificato: l'Ente vuol far credere di aver esperito una attività che nei fatti è del tutto mancata.

Insomma, non vi sono motivi per non concludere nel senso che l'Amministrazione ha del tutto tralasciato di compiere un'effettiva ed innovativa valutazione istruttoria della posizione della ricorrente, rivedendo gli originali motivi di esclusione nel senso indicato dall'On.le Consesso in sede cautelare.

La conferma dell'estromissione così come da ultimo disposta dal Dipartimento dello Sport si appalesa, invero, come una scelta preventivata e rivelatrice di una volontà inequivoca dell'Amministrazione, ossia quella di non voler in alcun modo tornare sulle proprie posizioni, in spregio peraltro alle stesse indicazioni poste dall'Autorità giudiziaria.

L'assoluto difetto di qualsivoglia approfondimento istruttorio è vizio sufficiente per determinare l'annullamento del provvedimento del 28 dicembre 2021.

2.2. Dubbi sorgono altresì in ordine all'effettivo coinvolgimento della Commissione giudicatrice, quale unico organo competente nel compiere le considerazioni del caso: del tutto assenti sono, infatti, elementi concreti comprovanti l'operato dei commissari in sede di *remand*.

Se ne deduce che l'Amministrazione, lungi da quanto dichiarato, non ha concretamente investito la Commissione di alcun potere rivalutativo, assumendo essa stessa -in maniera del tutto impropria ed arbitrariamente surrogatoria- ogni decisione in merito al riesame della posizione della ricorrente.

Anche sul piano della competenza, allora, la nota da ultimo gravata si appalesa illegittima.

3. Non solo, violazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 44, 47 e 55 del DPR n. 207/2010. Violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990. Violazione dei paragrafi 6 e 8 dell'Avviso pubblico e delle FAQ. Violazione dei principi di buona andamento, affidamento, buona fede e di non discriminazione. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

Anche nel merito la nota del 28 dicembre 2021 è meritevole di venire annullata, laddove con essa l'Amministrazione finisce per confermare le ragioni già poste a fondamento dell'originaria esclusione.

Ed infatti, la resistente ha sostenuto che *“il par. 6 lett. d del bando, come chiarito ulteriormente dalle risposte fornite alle FAQ n. 37, 41, 60, non rechi alcuna distinzione in ordine all'obbligatoria produzione in sede di partecipazione del verbale di verifica preventiva, a seconda della natura del richiedente, pubblica o privata come la ricorrente. Pertanto ... non poteva che ritenersi nuovamente la congruità dell'esclusione, essendo chiarissima la lex specialis della procedura nell'esigere un verbale di verifica preventiva del progetto candidato ... da ogni richiedente. La facoltà di differimento era stata concessa ai privati per il solo autonomo benché connesso verbale di validazione, che però costituisce una fase di controllo successiva a quella di verifica preventiva”* (doc. n. 18).

Così riportati i termini della determinazione, è indubbio che la stessa sconti i medesimi vizi e dunque le stesse censure già sollevate con il ricorso introduttivo, cui a ben vedere se ne aggiungono altre, necessitate da un'interpretazione strumentale ancora una volta resa dall'Amministrazione della *lex specialis*.

Ma procediamo con ordine.

3.1. Come detto, il paragrafo 6 dell'Avviso pubblico per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del “Fondo Sport e Periferie” del 2020, nello stabilire i termini e le

modalità di presentazione delle domande, da formularsi in via digitale tramite la compilazione dell'apposita modulistica presente sul portale, indicava la documentazione da allegare, tra cui, alla lettera *d*), la verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentati ai sensi dell'art. 26 del Codice degli appalti.

Può sin da ora evidenziarsi come la riportata lettera parli in egual modo di “verifica preventiva” e “validazione del progetto”, ponendole sul medesimo piano e senza distinzione alcuna, neppure circa i soggetti onerati alla loro allegazione ovvero alle tempistiche/modalità di presentazione.

La genericità del bando è stata poi colmata dalla stessa Amministrazione in sede di FAQ, come meglio si dirà *infra*.

L'Avviso pubblico, dunque, contiene un espresso richiamo al codice degli appalti; in particolare l'art. 26, rubricato “*Verifica preventiva della progettazione*”, prevede che “*1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.*

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;*
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. ... omissis ...

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) ... omissis ...

b) ... omissis ...

c) ... omissis ...

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica" (in materia v. anche artt. 44, 47 e 55 del DPR n. 207/2010).

Invero, l'attività di verifica consiste in un'attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione, eseguita dai soggetti individuati dalla normativa legislativa in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente; l'attività di validazione, invece, è l'atto formale a firma del RUP,

dal quale devono risultare gli esiti della verifica, riportati nel rapporto conclusivo che viene redatto e sottoscritto dal soggetto verificatore appositamente incaricato.

Trattasi dunque di attività strettamente connesse tra loro e rimesse ad organismi pubblici, dotati di specifiche competenze ed autorizzazioni, da condursi in vista dell'affidamento dei lavori pubblici ovvero dell'esecuzione del progetto, che ha come scopo quella di fornire, in caso di superamento, adeguate garanzie di capacità tecnico-professionale dell'affidatario di lavori pubblici.

Quanto sopra trova ulteriore conforto nelle linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016, da ultimo aggiornate con delibera n. 417/2019, con cui l'Autorità ha altresì precisato che *“1.7. La validazione ... è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni”* (doc. n. 15).

Deve quindi convenirsi che:

1) la verifica preventiva e la validazione sono attività indissolubilmente connesse, tanto è vero che la seconda formalizza gli esiti della prima;

2) è la legge ad individuare con precisione il momento in cui dette attività devono essere condotte (nel qual caso, trattandosi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, la verifica avviene prima dell'esecuzione);

3) l'espletamento di entrambe le attività è subordinato ad una serie di condizioni quali:

- la presenza di un collegamento tra il soggetto privato e l'Amministrazione competente;

- l'esistenza di una procedura amministrativa nell'ambito della quale deve essere nominato il RUP cui compete lo svolgimento delle attività di verifica e di validazione, in contraddittorio con il progettista.

Nella specie nulla di tutto ciò è accaduto, sicché né la verifica preventiva, né la validazione potevano essere richieste alla parte ricorrente.

3.2. Fermo quanto appena illustrato, come sopra anticipato, l'Amministrazione -a fronte dei numerosi dubbi sollevati dai candidati sulla portata del paragrafo 6, lett. d), dell'Avviso, sicuramente generico- in sede di FAQ aveva condotto la seguente precisazione:

“In riferimento a quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 6 del bando, laddove si richiede che venga allegata la documentazione relativa alla verifica preventiva e alla validazione del libello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si chiarisce che è da intendersi riferita alle sole Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni”,

aggiungendo altresì che *“La validazione del progetto dovrà essere presentata solo in caso di eventuale concessione del contributo e a seguito dell'individuazione della stazione appaltante”* (rif. FAQ nn. 37, 39, 41 e 60 - doc. n. 7).

Orbene da quanto appena chiarito non possono che farsi discendere i seguenti principi:

1) nessuna distinzione è stata posta dall'Ente tra verifica e validazione, le quali vengono associate (com'è desumibile anche dalla lettera d) del par. 6 del bando) e trattate allo stesso modo (ciò si evince dall'uso della congiunzione “e”);

2) il loro compimento è stato preteso unicamente dai soggetti pubblici (comuni, regioni, province ...);

3) la validazione del progetto era condizionata alla concessione del contributo e alla preventiva individuazione della stazione appaltante.

E' lo stesso Ufficio per lo Sport, a ben vedere, a dichiarare che la documentazione di verifica preventiva e di validazione del livello di progettazione doveva essere consegnata esclusivamente da soggetti pubblici, esonerando, in tal modo, i soggetti privati (tra cui le Società sportive dilettantistiche) da tale incombenza e

facendo così credere a questi ultimi di non dover acquisire detta documentazione (come giusto che fosse, essendo la relativa attività riservata a determinati soggetti legislativamente individuati ed espletata solo in presenza di precisi presupposti, tra cui l'esistenza di una procedura e la nomina di un RUP).

Ed infatti venendo in considerazione attività di controllo che la legge riserva a specifici soggetti (art. 26, co. 6 del d.lgs. n. 50/2016) -che nel caso di specie è da ravvisarsi con il RUP, trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro- come avrebbe potuto la ricorrente compiere dette verifiche in via del tutto autonoma e a prescindere dall'attivazione di una procedura amministrativa?

Inoltre, come avrebbe potuto la partecipante odierna ricorrente allegare alla domanda di partecipazione l'esito della verifica preventiva della progettazione ovvero la validazione del progetto esecutivo (che avrebbero dovuto essere condotte dal RUP nominato dall'Ente pubblico) prima ancora della concessione del finanziamento e soprattutto prima ancora dell'inizio dei lavori, come effettivamente stabilito dall'art. 26 del Codice dei Contratti?

Ovviamente non è dato saperlo, anche per via della genericità e della confusione della motivazione prospettata dall'Ufficio per lo Sport anche nella nota del 28 dicembre 2021.

Piuttosto, alla luce di quanto evidenziato, emerge con ulteriore irrefragabilità l'illegittimità delle valutazioni condotte dall'Ente e altresì delle ragioni dal medesimo assunte per confermare la disposta esclusione.

3.3. Non solo; erra senz'altro la resistente nell'affermare che *“il par. 6 lett. d del bando, come chiarito ulteriormente dalle risposte fornite alle FAQ n. 37, 41, 60, non rechi alcuna distinzione in ordine all'obbligatoria produzione in sede di partecipazione del verbale di verifica preventiva, a seconda della natura del richiedente, pubblica o privata come la ricorrente”* (doc. n. 18).

Invero -come sopra evidenziato- proprio dalle FAQ si ricava la previsione di un differente onere adempitivo in base alla natura

del soggetto partecipante, sicuramente più gravoso quello del soggetto pubblico, il solo tenuto ad allegare la documentazione relativa alla verifica preventiva e alla validazione del progetto di cui alla lettera d) del paragrafo 6 del bando.

Per l'effetto, oltremodo arbitraria e non supportata da alcun criterio è la ritenuta *“congruità dell'esclusione, essendo chiarissima la lex specialis della procedura nell'esigere un verbale di verifica preventiva del progetto candidato ... da ogni richiedente”* (avendo l'Amministrazione stessa imposto detto onere solo alle Regioni, Province, Comuni ecc.), così come ulteriormente incongruo è l'aver sostenuto che *“La facoltà di differimento era stata concessa ai privati per il solo autonomo benché connesso verbale di validazione, che però costituisce una fase di controllo successiva a quella di verifica preventiva”* (doc. n. 18), non trovando ciò conforto nelle FAQ, che relativamente all'attività di validazione non contengono alcun distinguo sul piano soggettivo, disponendo indifferentemente che *“La validazione del progetto dovrà essere presentata SOLO in caso di eventuale concessione del contributo e a seguito dell'individuazione della stazione appaltante”* (doc. n. 7).

L'illegittimità della suddetta motivazione, dunque, unitamente alla sua intrinseca contraddittorietà sono inconfutabili in virtù dei principi sopra richiamati, stante l'evidente contrasto con la normativa invocabile in materia.

L'irragionevolezza della motivazione risulta ancora più evidente alla luce delle FAQ nn. 37, 41, 60 pure richiamate nel provvedimento del 28 dicembre 2021, le quali, come sopra evidenziato, non depongono in favore della tesi sostenuta dall'Amministrazione (e qui ipotizzata), bensì finiscono per confermare che nessun onere di allegazione della documentazione relativa alla verifica preventiva e alla validazione era posto in capo alle SSD.

3.4. Per mero tuziorismo, si procede ancora una volta all'impugnativa della FAQ del 14 settembre 2020, nn. 37, 39, 41 e 60 laddove intese in senso distonico rispetto all'interpretazione

sopra fornita, ossia nel senso che onerati di procedere all'allegazione della documentazione in materia di verifica preventiva e validazione del progetto dovessero essere non solamente le amministrazioni pubbliche partecipanti, ma anche i soggetti privati.

Ed infatti una simile esegesi sarebbe assolutamente inammissibile atteso che la stessa si porrebbe in pieno contrasto con il principio di *far participationis*.

Invero in presenza di ambiguità della *lex specialis* andrebbe comunque preferita l'esegesi maggiormente garantista dell'affidamento e alla *par condicio competitorum*; ed infatti è argomento ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui “*a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale*” (ex multis Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7747; sez. III, 4 settembre 2020, n. 5358; sez. V, 17 luglio 2020, n. 4599; sez. V, 9 marzo 2020, n. 1669).

Applicando tali principi al caso in esame si osserva che dalla specifica clausola dei citati paragrafi 6 lett. d) del disciplinare di gara, così come puntualizzato dal Dipartimento per lo Sport in sede di FAQ, non emerge affatto in modo chiaro, certo ed obiettivo che i concorrenti privati dovessero presentare documentazione comprovante l'avvenuta verifica preventiva e la validazione del progetto esecutivo, essendo stato detto adempimento piuttosto circoscritto unicamente alle Amministrazioni pubbliche.

L'interpretazione fornita dall'Ente si presenta criptica e certamente idonea a trarre in inganno il privato interessato, oltremodo spiazzato dinanzi alle confuse e finanche contrastanti indicazioni fornite dall'Amministrazione precedente.

Tutto quanto sopra depone per la piena fondatezza dell'impugnativa da ultimo avanzata.

4. Sulla comunicazione del 25 novembre 2021: violazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 44, 47 e 55 del DPR n. 207/2010. Violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990. Violazione dei paragrafi 6 e 8 dell'Avviso pubblico e delle FAQ. Violazione dei principi di buon andamento, affidamento, buona fede e di non discriminazione. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

Il Dipartimento per lo Sport, in maniera alquanto sorprendente e oltremodo pregiudizievole, nella nota dipartimentale del 28 dicembre 2021 ha attribuito alla precedente comunicazione del 25 novembre 2021 natura confermativa della disposta esclusione; in particolare l'Amministrazione ha inteso "*la precedete comunicazione di riammissione del progetto alla valutazione di merito della Commissione giudicatrice già inequivoca nella sua portata sostanziale di conferma della disposta esclusione*", essendo la scelta di confermare l'esclusione "*implicita ma ben evidente ed inequivoca come detto già nella comunicazione del 25/11/2021*" (doc. n. 18).

Orbene, l'assunto ha dell'incredibile e denota in maniera limpida tutta la scorrettezza e tendenziosità dell'operato pubblico.

4.1. In primo luogo, deve dissentirsi da quanto riferito dall'Amministrazione.

Ed infatti la comunicazione del 25 novembre 2021 non ha alcuna valenza lesiva per la ricorrente, non configurandosi in alcun modo in termini di provvedimento confermativo dell'esclusione comminata nei confronti della ricorrente, neppure in via implicita (ipotesi questa peraltro del tutto inammissibile in virtù degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990, che impongono la forma espressa dei provvedimenti amministrativi, con

specificazione delle ragioni fattuali e logico-giuridiche poste a loro fondamento, specie di quelli sfavorevoli).

Ciò trova indubbio conforto nella lettera della stessa nota, nella quale si legge che:

“- con ordinanza n. 6201 del 9/11/2021 il T.A.R. Lazio ... accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla SSD a r.l. River Chieti ’65 ... avverso l’esclusione dalla procedura di selezione recata dal Bando Sport e Periferie 2020 ...;

- pur ritenendo infondato il ricorso presentato dalla SSD River Chieti ’65 avverso l’esclusione, in attesa della decisione nel merito che, all’esito di una cognizione piena, si confida confermerò la doverosità e correttezza della comminata esclusione”,

e si dispone infine *“la riammissione della SSD River Chieti ’65 alla procedura con conseguente trasmissione della presente anche al Presidente della Commissione giudicatrice per il seguito di competenza al fine della valutazione nel merito del progetto presentato dalla ricorrente, del cui esito si darà notizia”* (doc. n. 17).

Ebbene, dove sarebbe la *“evidente ed in equivoca”* volontà dell’Amministrazione di confermare l’esclusione, come dalla stessa sostenuto?

Ovviamente non è dato saperlo, atteso che nulla di simile è riportato nella ridetta nota del 25 novembre 2021, la quale -dopo una breve ricognizione dei fatti di causa e l’auspicio acché in sede di merito il Giudice adito confermi la bontà della comminata esclusione- si limita unicamente a riammettere la ricorrente alla procedura per essere il suo progetto esaminato nuovamente dalla Commissione giudicatrice.

Per l’effetto, quanto da ultimo affermato sul punto dall’Amministrazione nella nota del 28 dicembre 2021 è certamente erroneo e volutamente travisante, deliberatamente volto ad aggravare la posizione e gli oneri difensivi della ricorrente.

La nota del 28 dicembre 2021, dunque, si appalesa illegittima perché fornisce una lettura della nota del 25 novembre

2021 disancorata dal suo senso letterale e dalla finalità della stessa.

Infatti, come si evince da un raffronto materiale dei due atti, nella nota del 25 novembre 2021 l'Amministrazione ha proceduto a riammettere la River alla gara ed a riaffidare alla Commissione la relativa istruttoria per la rivalutazione del progetto; diversamente, nella nota del 28 dicembre 2021 l'Ente ha richiamato la prima, attribuendole inedita valenza di "conferma dell'esclusione", modificandone di fatto il contenuto.

Così facendo l'Ente finisce per alterare arbitrariamente il contenuto dei propri atti, attribuendo loro a posteriori un significato sfavorevole ed una portata differente da quella iniziale, in spregio dei principi generali di legalità.

4.2. Ad ogni buon conto, per mero tuziorismo difensivo, si impugna altresì la nota del 28 dicembre 2021 nella parte in cui richiama la nota del 25 novembre 2021 ed unitamente a quest'ultima, non solamente per le ragioni già enunciate nei precedenti paragrafi, cui si fa integrale rimando (specie avuto riguardo alla violazione dell'art. 26 del Codice degli appalti e della *lex specialis*, la cui esegesi va condotta secondo i principi sopra evidenziati di ragionevolezza, correttezza e *favor participationis*), ma altresì per vizi propri, quali difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.

Ed infatti, la prospettazione offerta dall'Amministrazione anche in termini di "conferma dell'esclusione" della ricorrente dalla procedura, non è assolutamente condivisibile poiché del tutto mancante:

- di un'espressa o quanto meno deducibile determinazione in tal senso;

- delle ragioni che hanno convinto l'Ente a non modificare la sua originaria decisione di estromettere la Società River, anche alla luce della pronuncia cautelare;

- di qualsivoglia attività istruttoria all'uopo condotta dall'organo competente e prodromica all'adozione di un disposto finanche nuovamente sfavorevole per l'interessato, non risultando neppure la prova che la Commissione giudicatrice si sia effettivamente riunita ed abbia in concreto adempiuto al riesame del progetto presentato dalla ricorrente.

In definitiva, anche per detti ulteriori motivi il gravame si appalesa fondato.

P.Q.M.

si insiste per l'assunzione delle misure attuative di cui agli artt. 59 e 112 e ss. c.p.a., così come richieste con istanza del 20.12.2021, e si chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, unitamente al ricorso, voglia disporre:

1) l'annullamento e/o la nullità:

- della nota del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.12.2021, prot. n. 15835, comunicata in pari data, avente ad oggetto "*Comunicazione di riammissione del 25/11/2021, prot. n. DPS0014449-P, a seguito di ordinanza T.A.R. Lazio n. 6201/2021*";

- della comunicazione del 25.11.2021, prot. n. DPS001449-P, nei limiti di cui all'atto di motivi aggiunti;

- delle FAQ del 14 settembre 2020 nn. 37, 39, 41 e 60 qualora interpretate nel senso che anche i soggetti privati sarebbero tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione la documentazione concernente la verifica preventiva e la validazione del progetto esecutivo;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

2) in ogni caso, la condanna dell'Amministrazione a riammettere definitivamente la concorrente in gara ed a procedere alla valutazione nel merito del progetto dalla stessa presentato;

3) in subordine, l'annullamento dell'intera selezione anche per violazione del principio della *par condicio*, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla riedizione della procedura selettiva.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge.

Si producono atti e documenti, come da separato indice.

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'Ufficio per lo Sport l'esibizione dei seguenti ulteriori documenti:

- tutti gli atti e verbali assunti dall'Ufficio per lo Sport e dalla Commissione giudicatrice contenenti il riesame della posizione della ricorrente, nonché le valutazioni che hanno condotto l'Amministrazione a confermare la disposta esclusione;

- tutti gli atti e verbale delle sedute in cui la Commissione giudicatrice ha valutato la proposta presentata dalla Società River e di qualsiasi ulteriore atto recante l'esposizione, da parte della stessa Commissione giudicatrice, della valutazione e/o dei giudizi espressi nei confronti della proposta presentata dalla ricorrente.

Si dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali il numero di fax 085/48962104 e l'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it

Si dichiara che per il presente ricorso è dovuto il contributo unificato nella misura pari a € 650,00.

Pescara/Roma, li 11 gennaio 2022

Avv. Alessandra Rulli